

COMUNE DI ONANÌ



PROVINCIA DI NUORO

Via Roma, n° 27
08020 Onani

AREA TECNICA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", COMMA 2, LETT. B). D.G.R. N. 20/59 DEL 30/06/2022. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.

Prot. n. 3666 del 21.11.2022

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.

ART. 1 – FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'art. 13 della L.R. n. 3 del 09 marzo 2022, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", intende promuovere misure di contrasto allo spopolamento nei c.d. piccoli comuni. Sulla base di detta L.R., la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20/59 del 30/06/2022, avente ad oggetto "Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case (dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) ove il richiedente ha la residenza anagrafica nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi" ha provveduto, contestualmente, ad individuare i criteri di ripartizione di detto fondo di € 45.000.000,00 ed approvare le linee guida finalizzate ad impartire indirizzi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari della misura in parola.

Il bando, pertanto, è finalizzato al contrasto dello spopolamento.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Con Determinazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale n. 27150/1236 del 12/07/2022, è stato ripartito lo stanziamento regionale di cui all'art. 13 della L.R. 09 marzo 2022, n. 3, secondo la metodologia di cui alla D.G.R. 20/59 del 30/06/2022. La dotazione assegnata dalla Regione ammonta per questo Ente ad € 346.615,62, ripartita nelle seguenti modalità:

- anno 2022 importo massimo € 115.538,54;
- anno 2023 importo massimo € 115.538,54;
- anno 2024 importo massimo € 115.538,54;



ART. 3 – BENEFICIARI

I requisiti dei beneficiari della misura in argomento devono dimostrare il possesso della residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna, così come individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna, o chi vi trasferisce la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dall'ultimazione dei lavori, **a condizione che il Comune di provenienza non sia anche esso un piccolo Comune della Sardegna.**

ART. 4 – INTERVENTI FINANZIABILI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il contributo può essere concesso esclusivamente nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- non aver stipulato l'atto di acquisto dell'immobile prima della pubblicazione del presente bando (nel caso in cui il contributo richiesto sia finalizzato all'acquisizione dell'Immobilabile);
- non aver iniziato i lavori di ristrutturazione prima della pubblicazione del presente bando;
- acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, con categoria catastale diversa da A1, A8e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- il contributo può essere riconosciuto anche a chi congiuntamente prevede l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa (con un importo massimo concedibile pari ad Euro 15.000,00), con un beneficiario per nucleo familiare;
- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.



A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

- i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- le spese per l'acquisto di arredi.
- Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione);
- Spese polizza assicurativa a garanzia degli obblighi contrattuali;
- Spese di ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'Iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali);
- Onorari notarili, spese bancarie e spese di intermediazione;

ART. 5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nella misura di massimo € 15.000,00 per intervento di acquisto e/o ristrutturazione, e comunque nella misura massima del 50% della spesa sostenuta.

Il Comune di Onanì procederà ad impegnare le somme destinate alla misura secondo le seguenti annualità:

- anno 2022 importo massimo € 115.538,54;
- anno 2023 importo massimo € 115.538,54;
- anno 2024 importo massimo € 115.538,54;

COMUNE DI ONANÌ



PROVINCIA DI NUORO

Via Roma, n° 27
08020 Onani

Resta inteso che l'anno di concessione del beneficio è subordinato alla posizione in graduatoria, fino al termine delle risorse disponibili nella relativa annualità (ad esempio, qualora dalla graduatoria si raggiunga con la n posizione la cifra massima di € 115.538,54 riferita all'anno 2022, alla nona classificata il beneficio economico sarà corrisposto nell'annualità 2023).

L'importo massimo del contributo erogabile all'ultimo in graduatoria sarà commisurato alla somma residua disponibile a valere sull'ultima annualità del finanziamento.

ART. 6 – MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Modalità e termini di presentazione:

Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate **entro e non oltre il 31.01.2022 alle ore 12:00.**

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità, ed in caso di edificio inagibile, di certificazione secondo quanto indicato successivamente.

La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- **Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano** all'indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Onani - Via Roma nr. 27 – 08020 Onani (NU) contenente la seguente dicitura: **“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI ONANÌ”**, seguito dal nome e cognome del richiedente.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora del protocollo di arrivo.

- **Invio in via telematica** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.onani.nu.it indicando nell'oggetto del messaggio **“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI ONANÌ”** seguito dal nome e cognome del richiedente.

Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.

Contestualmente alla richiesta di contributo si dovrà trasmettere: Scansione della marca da bollo annullata o eventualmente ricevuta pagamento telematico della stessa.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato;

Il Comune di Onani è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.


ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Nella formazione della graduatoria dei beneficiari, si terrà conto di quanto segue. Il punteggio massimo attribuibile per istanza è di punti 100, che saranno così attribuiti:

Criterio	Punteggio	Modalità attribuzione
Residenza nel Comune di Onani alla pubblicazione del bando.	10 punti	Si/No
Età del presentatore della domanda.	Max 20 punti	Al più giovane presentatore vengono attribuiti 20 punti, l'attribuzione agli altri candidati avviene in maniera proporzionale
Spesa da sostenere	Max 20 punti	A chi sostiene la spesa maggiore vengono attribuiti 20 punti, l'attribuzione agli altri candidati avviene in maniera proporzionale
Costituzione di nuova famiglia anagrafica.	10 punti	Si/No
Presenza nella famiglia di soggetti con certificazione ai sensi della L. 104/1992.	20 punti	A chi presenta il maggior numero di soggetti con cert. 104 vengono attribuiti 20 punti, l'attribuzione agli altri candidati avviene in maniera proporzionale.
Numero di componenti della famiglia anagrafica	20 punti	Alla famiglia più numerosa vengono attribuiti 20 punti, l'attribuzione agli altri candidati avviene in maniera proporzionale



L'area tecnica competente gestirà la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- A valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- A definire la graduatoria **delle domande ammissibili** sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente ed in secondo luogo la data di presentazione dell'istanza.
- Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art.6 "Modalità e termini di presentazione delle domande".

Il responsabile dell'area tecnica, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- All'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l'ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse e la relativa annualità, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, ed altresì dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.
- L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
- Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dall' scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- L'elenco delle **domande ammissibili** a finanziamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
- Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, alle quali non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

ART.8 - DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLE CONVENZIONI

A seguito della redazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, e comunque prima della sottoscrizione delle convenzioni, verrà effettuata la **comprova dei requisiti**, attraverso la verifica dei seguenti documenti, contenuti eventualmente nella richiesta



di titolo edilizio oppure richiesti ad integrazione per la stipula:

- ✚ Visura catastale, planimetria dell'immobile ed estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile oggetto di intervento;
- ✚ Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'immobile in catasto e/o dichiarazione di avvio del procedimento;
- ✚ Documentazione attestante la proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- ✚ Estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967) se prescritti all'epoca della costruzione;
- ✚ Dichiarazione circa la disponibilità dell'immobile;
- ✚ Dichiarazione sottoscritta da parte dell'eventuale cointestatario di consenso alla presentazione della domanda di contributo, con allegata copia della carta d'identità;
- ✚ Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa (qualora l'ufficio tecnico riscontrasse nel computo metrico l'applicazione di prezzi anomali rispetto a quelli correnti di mercato, procederà al decurtamento dell'importo del finanziamento richiesto, previo avviso del richiedente). (Solo in caso di ristrutturazione)
- ✚ Documentazione fotografica dell'immobile;

In ogni caso alla documentazione di comprova dei requisiti dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. contenente:

- ✚ dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'erogazione di contributo;
- ✚ conferma dell'impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- ✚ impegno a realizzare le opere connesse al presente procedimento in conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza;
- ✚ impegno a rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale per il presente procedimento;
- ✚ impegno a realizzare integralmente i lavori oggetto del presente procedimento, dopo regolare autorizzazione;
- ✚ impegno ad affidare le prestazioni necessarie per il presente procedimento, in termini di incarichi professionali ed esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal D.Lgs 50/2016, art. 80;
- ✚ conferma dell'impegno ad ultimare i lavori in caso di ristrutturazione entro 36 mesi dal ricevimento della nota di concessione del contributo salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ✚ impegno, in caso di acquisto di immobile, a stipulare l'atto di compravendita entro 18 mesi dalla data di comunicazione definitiva dell'inserimento tra i beneficiari del contributo;
- ✚ attestazione di regolarità nei confronti dell'amministrazione comunale per quanto concerne i pagamenti delle imposte e tasse;
- ✚ impegno a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;



- ✚ impegno a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- ✚ impegno a stipulare apposita polizza assicurativa di importo pari al contributo concesso, a garanzia degli obblighi contrattuali e sino alla data di approvazione del rendiconto da parte dell'Amministrazione;
- ✚ consenso al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui, in seguito all'istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l'ammissibilità al contributo si procederà alla revoca del finanziamento e allo scorrimento della graduatoria.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della comprova dei requisiti di ammissibilità di cui all' art. 8 si procederà alla stipula della convenzione, senza la quale non potrà in nessun modo essere erogato il contributo.

La convenzione verrà stipulata dal responsabile del servizio tecnico, con i soggetti beneficiari, in bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di formale richiesta di erogazione del contributo, da eseguirsi esclusivamente nella annualità di competenza del contributo finanziato, il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti secondo le seguenti modalità:

In caso di solo Acquisto:

- l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, **comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.**
- Il contributo potrà essere erogato anticipatamente alla stipula dell'atto di acquisto, previa presentazione di fideiussione bancaria, e **comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.**

In caso di Ristrutturazione:

- l'erogazione del contributo avverrà in un'unica rata a seguito della corretta esecuzione dell'intervento (compresa la rendicontazione delle spese) e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari, **comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.**
- Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria, **comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.**

Ove le spese sostenute siano inferiori al finanziamento richiesto, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con ricalcolo della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento dovranno essere documentate confatture



quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito secondo quanto previsto all'art. 11.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'intervento e richiedere, nelle modalità previste dal bando di cui all'art. 10, l'erogazione del contributo.

La rendicontazione dell'intervento dovrà essere presentata entro un termine massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento.

La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

- ✚ attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
- ✚ attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
- ✚ attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- ✚ il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

Il beneficiario dovrà allegare alla richiesta di erogazione la rendicontazione contenente i seguenti documenti, in formato cartaceo o digitale:

a. nel caso di acquisto:

- atto pubblico di compravendita;
- importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;

b. nel caso di lavori di recupero:

- comunicazione di fine lavori a firma di tecnico per almeno l'importo dichiarato in sede di presentazione della domanda;
- importo delle spese sostenute, fatture e relativi bonifici di pagamento ed estratto conto relativo, da cui risultino:
 - ✓ riferimenti catastali dell'immobile, la causale del versamento (con riferimento alla normativa vigente in materia di agevolazioni in ambito edilizio), l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
 - ✓ immagini dell'immobile, con raffronto tra ante e post intervento.
 - ✓ dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile per il quale si richiede il contributo;
 - ✓ dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;

COMUNE DI ONANÌ



PROVINCIA DI NUORO

Via Roma, n° 27
08020 Onani

ART. 12 - ISTRUTTORIA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio comunale competente per l'istruttoria preliminare all'erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

L'erogazione del contributo verrà effettuata secondo le modalità di cui all' **art. 10** del presente bando.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo dell'intervento complessivo risultasse inferiore all'importo dichiarato in sede di domanda, si provvederà alla rivalutazione della posizione in graduatoria.

In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, esclusivamente mediante l'apposito applicativo, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 15 giorni. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di taliosservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il responsabile dell'area tecnica competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Rinuncia

Nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Responsabile del Procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi



maturati.

Revoca

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- ✓ Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili...) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- ✓ Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- ✓ Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- ✓ Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ✓ Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- ✓ La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- ✓ La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- ✓ La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- ✓ Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

ART. 14- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto sono a carico dei beneficiari. Sono del pari a carico dei medesimi tutte le imposte, ove dovute.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è il Geom. Giuseppe Ligios, contattabile nei giorni: Lunedì dalle 14.30 alle 18.00, Giovedì dalle 08.00 alle 14.00 e Sabato dalle 08.00 alle 12.00 presso l'ufficio tecnico.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Onani.

**ART. 16 – INFORMATIVA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016)**

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dagli uffici del Comune, si informano gli utenti che:

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dal registro dei trattamenti;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
- il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- i dati trattati vengono acquisiti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti. In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e considerata l'ampia articolazione e la diversificazione di tipologia degli stessi, maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di trattamento dei dati personali sono pubblicate nelle sezioni del sito del Comune di Onani dedicate alle singole unità organizzative ed ai singoli servizi erogati, oppure sono comunicate presso i singoli uffici dell'Ente.

Onani lì 21.11.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Domenico Porcu